

## **STATUTO**

**SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE A.N.F.F.A.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA DON MINZONI  
S.N.C.

Numero REA: AQ - 65339

Codice fiscale: 01087710669

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 30-06-2009 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" Repertorio n. 68888 Raccolta n. 10257**

## **STATUTO**

### **Articolo 1 (Denominazione)**

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione:

**"Società cooperativa sociale A.N.F.F.A.S."**

La società è retta con i principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

### **Articolo 2 (Sede)**

La società ha sede nel Comune di Avezzano.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

### **Articolo 3 (Durata)**

La società cooperativa ha la durata sino a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

### **Articolo 4 (Scopo mutualistico)**

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si prefigge gli scopi di cui alla legge 381 del 1991 attraverso l'attività di promozione e gestione di forme di servizio sociale e sanitario.

La società potrà utilizzare l'opera del volontariato e dei volontari in servizio civile.

La società si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano aderendo a quegli organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di servizio.

La società ha per oggetto la gestione di tutte quelle attività che si riterranno opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

Pertanto provvederà ad attivare gradualmente, servendosi di personale qualificato i seguenti servizi:

- a) assistenza domiciliare a persone non autosufficienti (handicappati, anziani, infanzia, emarginati in genere);
- b) assistenza scolastica a portatori di handicap per favorire il diritto allo studio, ai disabili sia fisici che psichici;
- c) gestione di laboratori artistico-artigianali in ambienti protetti a scopo terapeutico;
- d) gestione di centri medico-psico-pedagogici per portatori di handicap in età evolutiva;
- e) gestione di case famiglia, comunità alloggio e case di riposo;
- f) gestione di soggiorni estivi ed invernali destinati agli stessi soggetti di cui al precedente punto a);
- g) gestione di centri diurni di assistenza terapeutica, riabilitativa e ricreativa per i predetti soggetti;
- h) fornitura di servizi socio sanitari ed educativi-assistenziali a Enti Pubblici e Privati.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita essa potrà inoltre acquistare, vendere, assumere in affitto beni mobili ed immobili, attrezzi, macchinari, materiali e quant'altro necessario per il raggiungimento dello scopo sociale; migliorare le condizioni materiali e morali dei soci tutelandone gli interessi singoli e collettivi, istituendo mense interne, circoli ricreativi e di istruzione.

Su delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali ed ad altri enti ed organismi consortili, economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra

elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per la sola esemplificazione:

- 1) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;
- 2) potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private, stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, singoli cittadini, nonché stipulare contratti e convenzioni per il raggiungimento dello scopo sociale.

### **Articolo 5 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della cooperativa tutti coloro che, non avendo interesse contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali.

La loro responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo in compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

### **Articolo 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)**

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari 1 (una) quota.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Le quote sottoscritte dai soci potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'Organo Amministrativo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

In caso di ritardo nel versamento decorreranno a carico dei soci morosi gli interessi nella misura del saggio legale.

#### **Articolo 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 6.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Articolo 9 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
  - del capitale sottoscritto;
  - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Articolo 10 (Diritti dei soci)**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo Amministrativo, il quale

determinerà la data di inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **Articolo 11 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Articolo 12 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, è, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

#### **Articolo 13 (Esclusione del socio)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita auto-

rizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo Amministrativo.

#### **Articolo 14 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 18, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Articolo 15 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data di decesso del socio, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano alla partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

#### **Articolo 16 (Decadenza del rimborso della quota)**

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute alla riserva ordinaria.

#### **Articolo 17 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta dai soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

#### **Articolo 19 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **Articolo 20 (Organi della società)**

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci ove nominato.

#### **Articolo 21 (L'assemblea dei soci)**

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria:

- l'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364 C.C.:
- per approvare il bilancio;
- per la nomina delle cariche sociali;
- per determinare la misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri per la loro attività e la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- per approvare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- per trattare tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

I soci hanno la facoltà di richiedere l'indicazione, nell'ordine del giorno, di determinati argomenti e di richiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea stessa.

In quest'ultima ipotesi, l'assemblea deve essere convocata per la trattazione degli argomenti entro venti giorni dalla richiesta.

L'assemblea è convocata con avviso da spedirsi a tutti i soci ed ai sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa; l'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia della prima che della seconda convocazione; quest'ultima non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente costituita se risultano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono, altresì, presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti ha la possibilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

#### **Articolo 22 (L'assemblea straordinaria dei soci)**

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisca alla sua competenza.

#### **Articolo 23 (Validità dell'assemblea ordinaria)**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e la straordinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. E' tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della società.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti.

#### **Articolo 24 (Diritto di voto)**

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità della partecipazione sottoscritta, le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.

In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante deleghe scritte che, oltre a essere menzionate nel verbale, devono essere conservate dalla società.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare, per delega, più di due soci.

#### **Articolo 25 (Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui non è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'assemblea deve essere eletto dall'assemblea stessa, che nomina anche il segretario.

Il segretario può anche essere una persona non socia.

Le delibere devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

#### **Articolo 26 (Amministrazione)**

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da due ad un massimo di sette membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, ove non siano stati già nominati con decisione dei soci al momento della loro nomina.

#### **Articolo 27 (Compiti degli Amministratori)**

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea per il miglior funzionamento della società cooperativa.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redige i bilanci ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere inerenti l'attività; richiede e stipula mutui ipotecari e fondiari;
- e) conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente quale legale rappresentante;
- f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) dà l'adesione della società cooperativa agli enti ed organismi consortili;
- h) istituisce succursali, agenzie ed uffici, ove necessari, per migliorare l'attività consortile in favore dei soci;
- i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, decadenza od esclusione;
- l) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed im-

mobiliare;

m) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati di servizi;

n) delibera su tutte le altre materie di sua competenza e sottoposte alla sua approvazione;

o) cura la predisposizione ed attuazione dei piani tecnici ed amministrativi o economico-finanziari;

p) cura i rapporti con gli istituti finanziari, di credito, bancari, assicurativi, previdenziali con organismi ed enti fiduciari e di garanzia;

q) cura l'assunzione e la qualificazione dei dipendenti e/o ausiliari;

r) cura l'attuazione di finalità mutualistiche e dell'utilizzazione del tempo libero, anche tramite la partecipazione a manifestazioni culturali, ricreative, sportive da parte dei soci e dei loro familiari;

s) cura e mantiene i rapporti con le organizzazioni cooperativistiche e sindacali, con gli organismi governativi, regionali, comunali ed, occorrendo, internazionali di competenza.

Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, concedere pgni, garanzie, fideiussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazione e restrizioni di ipoteca, anche senza la estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario; rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti Conservatori da ogni responsabilità; compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo ritiene utile o quando né è stata fatta domanda da almeno due consiglieri oppure dal Collegio Sindacale se previsto.

La convocazione deve essere effettuata, a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o da recapitarsi, con anticipo di almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.

Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano tra i votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 28 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)**

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare uno o più amministratori, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima assemblea.

Se, invece, viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti meno.

La scadenza della carica degli amministratori, nominati dall'assemblea, sarà quella degli amministratori sostituiti.

#### **Articolo 29 (Rappresentanza)**

L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della

Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

### **Articolo 30 (Collegio Sindacale)**

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

### **Articolo 31 (Compiti del Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e delle scritture, nonché l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Qualora per morte, dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi esso verrà sostituito secondo le norme dell'articolo 2401 C.C.

Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti dall'organo di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformati con il carattere cooperativo della società.

Il Collegio Sindacale ha la possibilità di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I sindaci sono tenuti ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

### **Articolo 32 (Organo di controllo facoltativo)**

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti c.c.

### **Articolo 33 (Scioglimento e Liquidazione)**

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa l'assemblea, con le maggioranze stabilite nell'articolo 24, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. 1577/47 primo comma, lett. c), come attuato all'articolo 11 L. 31 gennaio 1992 n. 59 e successive disposizioni legislative in materia.

### **Articolo 34 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

### **Articolo 35 (Principi di mutualità, indivisibilità riserve e devoluzione)**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

### **Articolo 36 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Spina Giovanna

F.to Giuseppe Altieri notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/07 mediante M.U.I..